



PACE FISCALE

Legge di Bilancio n. 145/2018 e collegato Decreto Fiscale n. 119/2018:

1. Definizione liti pendenti.
2. Rottamazione ter.
3. Saldo + Saldo e stralcio.
4. Irregolarità formali.
5. Adesione ai PVC.
6. Definizione agevolata degli atti nel periodo di accertamento.



1. DEFINIZIONE LITI PENDENTI

- Articolo 6, comma 1, del Decreto Fiscale: definizione agevolata dei contenziosi attribuiti alla giurisdizione tributaria in cui è parte processuale l'Agenzia delle Entrate.
- Il procedimento deve essere pendente, in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione, ed anche a seguito di rinvio di tale Giudice) alla data del 24 ottobre 2018 (ovvero, al 19 dicembre 2018 per i giudizi in Cassazione).
- Le controversie devono avere ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento; provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; ecc.). Sono esclusi da tale novero, a titolo esemplificativo, i giudizi aventi ad oggetto gli avvisi bonari emessi per imposte liquidate ma non versate (in seguito ai controlli automatizzati o formali). Sono espressamente escluse, inoltre, le controversie relative alle risorse proprie dell'UE; all'IVA riscossa all'importazione ed i recuperi degli aiuti di Stato.
- La lite può essere definita a seguito dell'avvenuta notificazione, da parte del contribuente, del ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo dell'A.E.. E' a tal fine dovuto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, calcolato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992, e dunque corrispondente al tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate.
- E' dovuto, in ogni caso, un importo pari al 90% del valore della controversia a fronte della sussistenza di una causa già iscritta innanzi alla C.T.P, in relazione alla quale non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia.



1. DEFINIZIONE LITI PENDENTI

- Articolo 6, comma 1, del Decreto Fiscale: possono essere definite le controversie tributarie nelle quali è intervenuta un'unica - o ultima - pronuncia giurisdizionale nel merito, favorevole al contribuente.
- Il contribuente, in caso di sentenza favorevole, deve effettuare il pagamento di un importo pari al 40% delle imposte, senza sanzioni o interessi, per la vittoria ottenuta in primo grado innanzi alla C.T.P.; pari invece al 15% delle imposte, senza sanzioni o interessi, ove avesse ottenuto ragione davanti alla C.T.R..
- L'importo è pari al 5% delle imposte, al netto di sanzioni ed interessi, in caso di pendenza del giudizio in Cassazione, a seguito della sola notifica del ricorso, e soccombenza dell'Ufficio nei due precedenti gradi.
- La domanda di definizione della lite deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 (il relativo modello non è ad oggi disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento dell'importo dovuto deve avvenire in unica soluzione o, per somme superiori a 1.000 €, in 20 rate di pari importo. I versamenti devono essere effettuati entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno.



2. ROTTAMAZIONE TER

- Art. 3 del Decreto Fiscale
- Definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
- Possono accedere anche i soggetti che avevano aderito:
 - alla “prima rottamazione” e poi sono decaduti per aver omesso il versamento degli importi dovuti;
 - alla “rottamazione bis” ed hanno versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate con scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.
- Si deve effettuare il pagamento dei carichi affidati a titolo di capitale ed interessi (al netto di interessi di mora e sanzioni) e dell'aggio; nonché il rimborso delle spese di notifica ed esecuzione, in un'unica soluzione o in modo dilazionato entro 5 anni.
- La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019. L'Agente della Riscossione comunica l'importo dovuto entro il 30 giugno 2019; il pagamento, della prima o unica rata, deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019 (la seconda entro il 30 novembre 2019; quelle a seguire delle diciotto concesse il 28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre a partire dal 2020).
- Si decade dal beneficio in caso di omesso o ritardato pagamento (dopo 5 giorni di tolleranza) di una sola delle rate.

3. SALDO E STRALCIO / STRALCIO

- Articolo 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018.
- È una misura rivolta alle sole persone fisiche che versano in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica.
- Si tratta di una riduzione delle somme dovute per carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (periodi corrispondenti a quelli della rottamazione - ter), che derivano dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 D.p.r. 633/1972, nonché dei contributi dovuti dagli iscritti a casse previdenziali professionali o gestioni separate INPS.
- L'adesione è ammessa se il valore ISEE del contribuente non supera i 20.000 €; la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019.
- L'importo da versare, al netto di sanzioni ed interessi di mora, è pari al 16%; 20% o 35% delle somme affidate, in base al valore ISEE dichiarato dal contribuente.
- Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o con il versamento di 5 rate.
- Art. 4 Decreto Fiscale: per gli affidamenti eseguiti tra il 2000 ed il 2010, è previsto l'azzeramento di tutti gli importi dovuti, qualora inferiori a 1.000 € (somma comprensiva del capitale; degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) .

4. IRREGOLARITA' FORMALI

- Articolo 9 del Decreto Fiscale.
- Definizione delle irregolarità, delle infrazioni e delle inosservanze di natura formale, le quali non incidono sulla determinazione della base imponibile (ai fini delle imposte sui redditi; Iva; Irap) né tantomeno sul pagamento dei tributi.
- Tali infrazioni devono essere state realizzate dal contribuente entro il 24 ottobre 2018.
- La sanatoria consiste nel versamento di una somma pari a 200 € per ogni anno di imposta cui si riferisce l'irregolarità.
- Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio 2019 / 2 marzo 2020.
- Tale procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per:
 - atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni nell'ambito della voluntary disclosure (art. 5 quater D.L. n. 167/1990);
 - l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero;
 - le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018.
- L'indicazione delle specifiche modalità di attuazione della misura è demandata ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. IRREGOLARITA' FORMALI

- Sussistono dubbi e difficoltà applicative in relazione alla specifica individuazione delle violazioni aventi, rispettivamente, natura “sostanziale” e “formale”.
- In linea generale, le infrazioni “sostanziali” sono quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e sulla liquidazione del tributo. Sono state individuate anche nelle infrazioni che spiegano effetti direttamente sul versamento del tributo.
- Devono essere escluse dall'ambito di applicazione della misura le irregolarità “meramente formali”, le quali non sono oggetto di sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- Occorre far riferimento all'articolo 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), il quale dispone che tali infrazioni non pregiudicano le azioni accertative e di controllo dell'Ufficio, non incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

5. ADESIONE AI PVC

- Articolo 1 del Decreto Fiscale; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019 e Risoluzione n. 8 del 23 gennaio 2019.
- Definizione del contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali non sia stato ancora comunicato al contribuente un invito al contraddittorio ex art. 5 D. Lgs. n. 218/1997 o notificato un avviso di accertamento.
- Si riferisce a tutti i rilievi contenuti nel processo verbale (in materia di imposte dirette ed addizionali; contributi previdenziali e ritenute; imposte sostitutive; Irap; Ivie; Ivafe; Iva) per singolo periodo di imposta.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda, da parte del contribuente, e con il versamento delle relative somme (in unica soluzione o pagando la prima rata) entro il 31 maggio 2019.
- E' possibile il pagamento dilazionato in 20 rate trimestrali di pari importo.



5. ADESIONE AI PVC

- Una particolare ipotesi di applicazione di tale istituto è rappresentata dalla definizione di un PVC, già oggetto di una precedente (e diversa) misura fiscale di definizione agevolata.
- E' possibile, infatti, che il contribuente abbia in precedenza definito singoli rilievi del PVC facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.
- La criticità emerge in relazione alla lettura della previsione normativa, che consente soltanto la definizione integrale del processo verbale di constatazione.
- In questi casi, l'adesione avverrà sì in maniera integrale, ma con riferimento al PVC già "depurato".
- Il PVC considerato, infatti, non sarà più quello originario, bensì quello risultante dalla definizione già concretizzata dal contribuente con il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. L'adesione interesserà dunque il PVC già "ravveduto" a suo tempo.

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

- Articolo 2 del Decreto Fiscale; Provvedimenti del 8 - 13 novembre 2018 del Direttore dell'Agenda delle Entrate.
- E' consentita la definizione agevolata degli atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre, non impugnati ma ancora impugnabili alla stessa data.
- Sono dovuti i tributi, al netto degli interessi e sanzioni (a differenza dell'istituto dell'acquiescenza agevolata, a cui è astrattamente paragonabile).
- È possibile definire i seguenti atti impositivi:
 - inviti al contraddittorio ex art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997;
 - accertamenti con adesione;
 - avvisi di accertamento; avvisi di rettifica e di liquidazione;
 - atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati ai sensi della Legge 311/2004.
- Sono esclusi dall'applicazione della misura gli atti emessi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure; nonché gli atti definiti con altre modalità o impugnati con ricorso fino al 24 ottobre o anche successivamente (per i contenziosi in atto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 Decreto Fiscale - definizione delle liti pendenti).

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

- Le modalità di pagamento sono indicate nel Provvedimento del 8 Novembre 2018.
- Per ciascun atto definito deve essere presentato un distinto modello F24 o F23.
- Non è possibile utilizzare crediti in compensazione.
- Il versamento delle somme può effettuarsi anche attraverso 20 rate a cadenza trimestrale.
- Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- È esclusa la decadenza dall'applicazione dell'istituto in caso di lieve inadempimento consistente nell'insufficiente versamento per una frazione del 3% o, in ogni caso, non superiore a 10.000 €; o, comunque, nel tardivo pagamento della prima rata per un periodo non superiore a 7 giorni.



IMU: DEDUCIBILITA' IMMOBILI STRUMENTALI

- Articolo 1, comma 12, della Legge n. 145/2018.
- Aumento della soglia di deducibilità, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. La percentuale di deducibilità passa dal 20% al 40%, a seguito della modifica dell'art. 14 del D. Lgs. n 23/2011. L'articolo 43 del TUIR prevede la definizione di immobili strumentali.
- Si dividono in beni strumentali per natura (classificati nelle categorie A/10; B; C; D ed E) o per destinazione, ossia utilizzati per l'esercizio dell'arte; professione e attività di impresa.
- Sono esclusi i beni "promiscui", finalizzati allo svolgimento di attività di impresa o realizzazione di scopi personali.
- La deduzione opera in base al criterio di cassa: si computa al momento del pagamento, da individuarsi nel versamento dell'acconto e del saldo nel periodo di imposta di riferimento

IMU: DEDUCIBILITA' IMMOBILI STRUMENTALI

- Problema: doppio sistema di tassazione:
 - la deducibilità Imu è pari al 40% ai fini Ires;
 - la deducibilità Tari e Tasi è integrale ai fini Ires e Irap.
- Chi svolge attività di impresa può portare in deduzione, ai fini Ires, solo una parte dell'IMU versata. Di contro, è preclusa del tutto la possibilità di portare in deduzione, ai fini Irap, le somme versate sui beni strumentali per la medesima imposta comunale.
- Le altre imposte comunali, invece, sono integralmente deducibili sia ai fini Ires che ai fini Irap

LE NOVITA' CIVILISTICHE CONTENUTE NELLA L.N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

- Sul tema sono individuabili tre profili di intervento:

- **Potenziamento dei controlli ed aumento delle sanzioni datoriali per lavoro “irregolare” (ex articolo 1, comma 445, Legge di Bilancio);**
- **Tollerabilità del rumore nelle zone produttive ed industriali e discrezionalità del Giudice (ex articolo 1, comma 746 l. cit.);**
- **Tariffe Inail: revisione tariffaria, tutela assicurativa e premi (ex articolo 1, commi da 1121 a 1126 l. cit.);**



1) IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI E L'AUMENTO DELLE SANZIONI DATORIALI PER LAVORO "IRREGOLARE"

- **NORMA DI RIFERIMENTO:** articolo 1, comma 445 Legge di Bilancio.

- **RATIO DELL'INTERVENTO:** rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e favorire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **SETTORI DI INTERVENTO:** per il perseguimento della finalità normativa di cui al precedente punto il legislatore individua due strade:
 - Incremento della dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del lavoro di circa 1.000 unità in 3 anni – ad inquadramento prevalentemente ispettivo - (lett. a; b; c);

 - Inasprimento con effetto immediato delle sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare ed alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (lett. d; e).



LA NATURA DELL' AUMENTO SANZIONATORIO

L'incremento in esame si realizza nei tre seguenti modi:

- 20% per le violazioni direttamente connesse al: lavoro sommerso ed irregolare (anche per minori non in età lavorativa); somministrazione di mano d'opera irregolare ed abusiva; distacco; orari, pause e riposi (lett. d. n. 1);
- 10% per le violazioni direttamente connesse alla normativa di salute e sicurezza sanzionate sia in via amministrativa che penale (lett. d. n. 2);
- 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (lett. d. n. 3);
- le predette maggiorazioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo (sia per sanzioni penali che amministrative su medesimi illeciti) alla luce di violazioni commesse nel triennio precedente (lett. e);
- le maggiorazioni di cui alle lettere d) ed e) nel limite di 15 milioni di euro annui sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate e destinate al Fondo Risorse per la valorizzazione del personale Inl (lett. e; f;g)



L'AUMENTO SANZIONATORIO

Il quadro sanzionatorio di seguito descritto andrà applicato dal 1 gennaio 2019 ed i relativi incrementi in misura percentuale vanno applicati alla sanzione – base.

- Occupazione irregolare (c.d. in nero) fino a 30 gg: da 1.500 euro a 9.000 euro (cfr. art. 3 D. L. 12/2002 convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2002);
- Occupazione irregolare da 31 a 60 gg: da 3 mila a 18 mila euro (cfr. art. 3 D. L. 12/2002);
- Occupazione irregolare superiore a 60 gg: da 6 mila a 36 mila euro (cfr. art. 3 D. L. 12/2002).
- Esercizio abusivo ed irregolare dell'attività di somministrazione di mano d'opera (ex art. 18 D. Lgs 276/2003): la sanzione amministrativa viene elevata a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata (secondo i nuovi termini il *quantum* della predetta sanzione non può essere inferiore a 6 mila euro e non superiore a 60 mila euro).

(segue...)



L'AUMENTO SANZIONATORIO

(segue)

- Per violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori (cfr. art. 12 D. Lgs. 136/2016) *sub specie* di obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro; nomina di un referente; conservazione della documentazione relativa al distacco: sanzione amministrativa
 - ❑ da 150 euro a 500 euro per ogni lavoratore interessato;
 - ❑ da 500 euro a 3 mila euro per ogni addetto per cui non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti;
 - ❑ da 2 mila euro a 6 mila euro per l'irregolare ed omessa designazione del referente.

- Per violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell'orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (ex art. 18 bis D. Lgs. 66/2003): le precedenti sanzioni da 200 euro a 9 mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati, saranno aumentate del 20% dal 1 gennaio 2019.

- Per violazioni in materia di salute e sicurezza l'aumento del 10% va applicato alle sanzioni sia amministrative che penali di cui al D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico – già oggetto di un duplice aumento dal 1 luglio 2013 e dal luglio 2018).



2) LA TOLLERABILITA' DEL RUMORE E LA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE

- **NORMA DI RIFERIMENTO:** ex art. 1 comma 746 Legge di Stabilità 2019.
- **NATURA DELL'INTERVENTO:** Sul punto la Legge n. 145/2018 aggiunge il comma 1-bis all'art 6 *ter* del DL 208/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2009) che ora recita così: *“Comma 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Comma 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”*.
- **EFFETTI DELL'INTERVENTO:** la legge di Bilancio 2019 ribalta le consuetudini sul punto, atteso che il riferimento non è più solo all'art. 844 c.c. ma anche alla Legge 447/95. L'intervento normativo incide sulle sorgenti di rumore derivanti da attività produttive, commerciali o professionali e segnatamente nel contenzioso i Giudici dovranno usare i parametri dei decreti attuativi della Legge 447/1995 in base al tipo di sorgente sonora.
- **DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE:** viene limitata la discrezionalità dei Giudici nello stabilire se il rumore (o immissione di fumo o esalazione) superi o meno il limite della “normale tollerabilità”. I Giudici, quindi, nel pronunciarsi circa la tollerabilità dovranno distinguere tra le attività regolate dalla Legge 447/95 e dai dettagliati parametri dei decreti attuativi e le altre attività, non contemplate dai predetti riferimenti normativi.

3) TARIFFE INAIL

- **NORMA DI RIFERIMENTO:** (art. 1 commi da 1121 a 1126 Legge di Bilancio 2019)

L'intervento normativo in esame si articola in 3 direzioni:

- **Revisione tariffaria;**
- **Modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa Inail;**
- **Modifiche alla disciplina sui premi (con riguardo ad alcuni settori).**

NATURA DELL'INTERVENTO:

- Ai fini della revisione delle tariffe, dei premi e contributi Inail, nel triennio 2019-2021 si tiene conto delle seguenti minori entrate: 410 milioni per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021 (ex art. 1 comma 1121).
- Riduzione dei premi: alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante un taglio di 110 milioni per il 2019; 100 milioni per il 2020; 100 milioni per il 2021 delle risorse destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 1 comma 1122 lett. a) L. Stabilità).
- Riduzione delle risorse già destinate a finanziare i progetti di investimento e formazione e allo sconto relativo all'attività di prevenzione aziendale pari a 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (ex art. 1 comma 1122 lett b).
- Ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino all'importo complessivo massimo di 50 milioni, previa verifica Inail (ex art. 1 comma 1122 lett. c).

(segue...)



3) TARIFFE INAIL

(segue)

L'Inail per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 1121 ne assicura il costante monitoraggio degli effetti ed, in caso di andamento negativo, propone l'adozione delle conseguenti misure correttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ed il Mef (art. 1 comma 1124).

SLITTAMENTO TERMINI: per consentire l'attuazione della revisione tariffaria per il solo 2019 alcuni termini temporali vengono differiti (ex art. 1 comma 1125 Legge di Stabilità 2019 da leggere in combinato disposto con DPR 1124/1965 (cd. T.U. Inail) come successivamente integrato dalla L. 144/99):

- comunicazione dei tassi specifici aziendali (termine differito dal 31 dicembre al 31 marzo);
- versamento del premio Inail dal 16 febbraio al 16 maggio;
- in caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.



LA TUTELA ASSICURATIVA INAIL: MODIFICA

NORMA DI RIFERIMENTO: comma 1126 art. 1 L. 145/18 in combinato disposto con D.P.R. 1124/1965 (c.d. T.U. Inail) nei seguenti richiamati articoli ed art. 142 comma 2 D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

NATURA DELL'INTERVENTO: più vincoli per i risarcimenti, alla luce della valutazione della condotta del datore e dell'adozione di misure di sicurezza. Segnatamente:

- **IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE:** occorre tenere conto di tutte le indennità derivanti dalla tutela percepita dal beneficiario a qualsiasi titolo per il medesimo evento, comprese le indennità relative al danno biologico ai fini di:
 - determinare l'importo del danno che eventualmente ecceda il valore globale;
 - determinare l'importo che l'impresa assicurativa nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno (art. 1 comma 1126 lett. a)-g) che modificano gli artt. 10 e 11 del T.U. Inail).

(segue...)



LA TUTELA ASSICURATIVA INAIL: MODIFICA

(segue)

- **INFORTUNIO MORTALE:** La legge 145/18, sopprimendo la precedente norma ex art. 106 co. 1 T.U. cit., pone un requisito reddituale come prova della vivenza a carico del defunto sia per gli ascendenti sia per i fratelli e sorelle, meglio descritto nella lett. h del comma 1126.

- **MODIFICA ENTITA' ASSEGNO (FUNERARIO) UNA TANTUM (in aggiunta alla rendita Inail)** : la Legge 145/18 aumenta l'importo dell'assegno da 516,46 euro a 10 mila euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita Inail, di cui all'art. 85 T.U. Inail (ex art. 1 comma 1126 lett. i).

MODIFICA ALLA DISCIPLINA SUI PREMI INAIL

- **SOPPRESSIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE SILICOSI** di cui agli artt. 153 e 154 T.U. Inail (ex. Art. 1 comma 1126 lett. l).
- **ESCLUSIONE PREMI INAIL** dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile, di cui all'art. 29 D.L. 244/95 come convertito (ex art. 1 comma 1126 lett. m).
- **RIDUZIONE DAL 130 PER MILLE AL 110 PER MILLE** del tasso massimo applicabile al valore di base del premio Inail per le lavorazioni più pericolose, di cui al D. Lgs. 38/2000 (ex art. 1 comma 1126 lett. n).

I NOSTRI CONTATTI

info@studiotorcello.it

davide@studiotorcello.it

alessandra@studiotorcello.it

www.studiotorcello.it

Siamo presenti anche su:



***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!***

Avv. Davide Torcello

Avv. Alessandra Di Nino

